

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI UN SUSSIDIO AI PARTECIPANTI A CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

In un momento in cui il perfezionamento e l'aggiornamento professionale sono particolarmente sentiti, la Commissione paritetica ritiene opportuno e necessario, nei limiti delle sue competenze e disponibilità, favorire e stimolare con degli incentivi l'accesso alla formazione professionale.

A tale proposito la CPC rammenta che i fondi paritetici, oltre ad assicurare il regolare funzionamento della stessa, possono essere utilizzati per scopi concernenti il perfezionamento professionale conformemente all'art. 37 cpv b) del contratto collettivo di lavoro negli autotrasporti del Canton Ticino.

Modalità per l'ottenimento dei sussidi:

1. Beneficiari

- 1.1 Dipendenti sottoposti al CCL per le industrie degli autotrasporti del Canton Ticino, a condizione che al momento della richiesta la ditta sia in regola con il pagamento dei contributi di solidarietà.

2. Genere di corsi sussidiati

- 2.1 Art. 33: Legge sulla formazione professionale. Corso di preparazione per le seguenti professioni:
 - 2.1.1 autista di veicoli pesanti cat. C (AFC);
 - 2.1.2 meccanico di veicoli pesanti;
 - 2.1.3 magazziniere qualificato (corso di logistica).
- 2.2 Istruzione per l'ottenimento della patente di autista di veicoli pesanti cat. C, C1 professionale.
- 2.3 Istruzione per l'ottenimento della patente di autista di veicoli pesanti con rimorchio, cat. E professionale.
- 2.4 Istruzione per l'ottenimento della patente di autista per la guida di torpedoni, cat. D, D1 professionale.
- 2.5 Tutti i corsi che abbiano affinità con la professione esercitata (corso lingue, informatica, merce pericolosa, corsi di aggiornamento professionale, ecc.) ad esclusione di tutti i corsi che cadono sotto la voce "formazione continua" conformemente all'Ordinanza sulla ammissione degli autisti (OAut) Legge Federale del 2009.

3. Finanziamento

- 3.1 Dall'art. 2.2 all'art. 2.5 il 50% della tassa d'iscrizione fino ad un massimo di Fr. 1'000.00. Dalla tassa base di iscrizione verranno dedotti eventuali sussidi versati da altri enti (esempio: tassa d'iscrizione Fr. 1'500.00, dedotto Fr. 400.00 di sussidio versato da altri enti, la tassa d'iscrizione ammonta a Fr. 1'100.00. La CPC partecipa con un contributo di Fr. 550.00).
- 3.2 Per gli articoli 2.1 (2.1.1, 2.1.2, e 2.1.3), riferiti all'art. 33 della legge sulla formazione professionale, verrà riconosciuto un contributo di Fr. 1'500.00 una tantum.
- 3.3 I sussidi sono riconosciuti per persona e per corso.

4. Modalità per l'ottenimento dei sussidi

- 4.1 Le richieste dovranno pervenire alla Segreteria della CPC, per il tramite del datore di lavoro, corredate dai seguenti documenti:
- 4.1.1 descrizione del corso frequentato (iscrizione, documentazione del corso, attestati di frequenza e diplomi);
 - 4.1.2 ricevuta dell'avvenuto pagamento della tassa d'iscrizione;
 - 4.1.3 ricevuta dell'avvenuto pagamento di fatture prese a carico dalla ditta e/o eventuali sussidi ricevuti da altri enti;
- 4.2 In caso di contestazioni decide inappellabilmente la CPC.

5. Corsi di formazione obbligatori (OAut)

- 5.1 I costi della formazione obbligatoria, imposti dall'Art. 16 OAut, sono presi a carico dal datore di lavoro (Art. 13 cpv 4 OLL¹ e Art. 327^a del CO).

6. Disposizioni finali


- 5.1 La CPC istituisce il presente regolamento corsi a titolo sperimentale.
- 5.2 La CPC si riserva, in ogni momento, di apportare le modifiche che ritiene necessarie in funzione anche della disponibilità finanziaria.

7. Approvazione

- 6.1 Il presente regolamento, approvato dalla CPC nella sua seduta del 1° luglio 2015, sostituisce quello del 30 luglio 2013 ed entra in vigore a far data dal 1° gennaio 2016.

Per la CPC

Il Presidente: A. Bolliger



Il Segretario: D. Tettamanzi

